

3

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DEL CENTRO DIACONALE
ISTITUTO VALDESE DI PALERMO
("LA NOCE")**

S.Pa/2019

NOTA

Il presente atto costitutivo e statuto, che sostituisce quelli del 1970, del 1993, del 1998 e del 2018, è stato approvato con l'articolo 1115/SI/2019.

Preambolo

Nel 1959 un gruppo di credenti della Comunità evangelica valdese di Palermo, colpiti dallo stato di abbandono in cui erano tenuti molti fanciulli nella città, in risposta ad una vocazione di testimonianza e di servizio che fosse l'espressione concreta della fede e della predicazione evangelica, intrapresero, in un quartiere popolare della città denominato "Noce", un'opera di presenza evangelica e di istruzione dei fanciulli.

In un contesto sociale in cui la miseria, la sofferenza e la violenza opprimono i deboli, degradano la dignità umana e coinvolgono la responsabilità dei cristiani, sono stati sperimentati come validi strumenti di testimonianza e di servizio, scuole, convitti, iniziative di intervento e di soccorso in zone colpite da calamità naturali, iniziative per il rispetto della vita, testimonianza resa, con la parola e con l'azione, a Gesù Cristo.

Un gruppo impegnato costituito da donne e uomini di varie nazionalità, aventi formazione, doni e compiti diversi, si è formato fin dall'inizio e si è poi venuto provvidenzialmente accrescendo di numero a misura che il lavoro e le responsabilità sono aumentate.

Nell'anno 1865 la Chiesa valdese di Palermo, allo scopo di combattere l'analfabetismo, fondava l'Istituto valdese, scuola elementare. Nell'anno 1959 veniva fondata la Casa del Fanciullo comprendente la scuola materna, e le prime tre classi elementari e veniva destinata ad accogliere molti bambini del quartiere della Noce e dei bassifondi della città. Tali opere, con la creazione del Centro diaconale, si fondono per costituire un unico organismo denominato: "Centro diaconale - Istituto Valdese".

Nel 1970 è entrato a far parte del Centro diaconale anche il servizio comunitario di Vita (Trapani) sorto nell'inverno 1968 per soccorrere quelle popolazioni vittime del terremoto, con l'aiuto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, dello Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz, del Diakonisches Werk in Hessen und Nassau, della TV Suisse Romande, e di altri Enti e di offerte private e personali. Conclusosi l'intervento diretto in favore della popolazione colpita dal terremoto, il complesso di Vita è stato successivamente donato al Comune.

Il Centro diaconale - Istituto valdese vuole essere espressione della testimonianza cristiana nella città e operare in uno spirito di collaborazione e di armonia con la comunità valdese e le altre chiese evangeliche della città.

Art. 1 - (costituzione, denominazione, sede, natura giuridica)

È costituito con sede in Palermo, via Giovanni Evangelista Di Blasi n. 12, il Centro diaconale - Istituto valdese, conosciuto anche come "La Noce". Esso è un ente ecclesiastico nell'ambito dell'ordinamento valdese (della cui autonomia ed indipendenza si dà atto nell'Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola valdese, approvata con legge 11 agosto 1984 n. 449), civilmente riconosciuto con Decreto del Ministro dell'Interno del 4 dicembre 2002.

Art. 2 - (scopi)

Il Centro diaconale non ha fini di lucro e, conformemente alla sua natura di ente ecclesiastico all'interno dell'ordinamento valdese, persegue congiuntamente fini di culto, istruzione e beneficenza.

Nel quadro di tali fini, l'ente persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare mediante le seguenti attività di interesse generale:¹

a) istruzione scolastica di bambini e ragazzi, secondo programmi e metodi prioritariamente orientati a favorire il superamento dei condizionamenti sociali, culturali, psicofisici che ostacolano l'autonomia e la partecipazione consapevole, attiva e responsabile di tutti alla vita sociale;

b) attività educative e formative dirette al sostegno, alla prevenzione della dispersione scolastica e al recupero educativo e sociale in favore di minori ed adulti in situazione di svantaggio e marginalità culturale, sociale, economica;

c) interventi e servizi di carattere terapeutico-riabilitativo e socio-sanitario;

d) accoglienza umanitaria, assistenza e integrazione sociale di rifugiati e migranti;

¹ Così sostituito con 22/SI/2021.

e) interventi di assistenza e protezione di donne e minori vittime di violenza;

f) alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, lavorativi;

g) ospitalità a giovani italiani e stranieri e a membri e simpatizzanti delle Chiese evangeliche, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali e religiose;

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate (quali, a puro titolo esemplificativo: persone in condizione di disabilità fisica o psichica; ex detenuti, ragazze-madri, donne vittime della tratta, etc.);

i) attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale;

j) sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o altri beni essenziali, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

k) programmi di avviamento, di formazione e di riqualificazione professionale;

l) iniziative di economia sociale;

m) attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e di promozione della cultura della pace, della giustizia e della salvaguardia del creato;

n) altre attività purché direttamente connesse alle precedenti.

Art. 3 - *(solidarietà tra le opere)*

Il Centro diaconale opera in piena solidarietà ed in reciproco sostegno con le altre espressioni della diaconia della Chiesa evangelica valdese e a tal fine può stabilire apposite convenzioni.

Art. 4 - *(patrimonio e gestione)*

Il patrimonio del Centro diaconale è composto dai beni e dai diritti su beni assegnati in dotazione dalla Tavola valdese al momento della costituzione e del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente; e di quelli successivamente acquisiti dall'ente nello svolgimento delle sue attività statutarie.

Il Centro diaconale potrà incrementare il suo patrimonio con offerte, donazioni, eredità, legati ed erogazioni liberali di Chiese evangeliche, italiane ed estere, e di quanti abbiano a cuore il potenziamento dell'opera.

Il patrimonio dell'ente è destinato esclusivamente al perseguimento delle sue finalità statutarie.

Per lo svolgimento delle sue attività, il Centro diaconale, in armonia con le norme dell'ordinamento valdese, si avvale di:

- a) contributi di enti privati e pubblici;
- b) corrispettivi per i servizi resi;
- c) collette ed offerte raccolte dalle chiese e da singoli;
- d) rendite patrimoniali.

Il Centro diaconale redige annualmente il bilancio preventivo e di esercizio. L'esercizio finanziario segue l'anno solare.

Il Centro diaconale destina eventuali avanzi di gestione allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi o riserve durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori o altri componenti organi sociali, lavoratori o collaboratori.

Art. 5 - (organi direttivi)

Il Centro diaconale è retto:

- a) dal Comitato generale che ne ha la piena responsabilità;
- b) dal Comitato esecutivo, nominato dal Comitato generale, che cura la gestione delle attività assicurando l'esecuzione dei mandati del Comitato generale;
- c) dal direttore che sovrintende al funzionamento delle attività attuando le decisioni del Comitato generale e del Comitato esecutivo.

Art. 6 - (comitato generale - composizione)

Il Comitato generale è composto:

- a) da un rappresentante della Tavola valdese, che lo presiede e ha la rappresentanza legale del Centro diaconale;
- b) da un rappresentante della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia;
- c) da un rappresentante della Chiesa valdese di via Spezio;

d) da un rappresentante dello Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS) di Zurigo;

e) da un rappresentante, a turno, delle chiese: Evangelische Kirche im Rheinland (EkiR), Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Evangelische Kirche von Westfalen (EkvW), Evangelische Landeskirche in Baden (EkiBa) o degli enti: Deutsche Waldenservereinigung (DWV), Freundeskreis der Waldenserkirche e. V. (FKW), Gustav-Adolf-Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Waldenserkomitee in der deutschen Schweiz, Waldenser Hilfe Bernisches Komitee, Comité Romand pour l'Église et les Vallées Vaudoises du Piémont, che hanno un rapporto stabile di collaborazione e sostegno reciproco con la Tavola valdese tramite l'assemblea di consultazione periodica denominata "Tavola rotonda";

f) da un membro designato dalla Commissione sinodale per la diaconia;

g) da 4 membri scelti dalla Tavola valdese;

h) dal direttore del Centro diaconale.

Tutti i membri del Comitato generale sono nominati annualmente dalla Tavola valdese in base alle designazioni compiute dai rispettivi organismi a norma dei regolamenti e degli usi degli organismi stessi.

Nessuno può essere nominato nel Comitato generale per più di 7 anni consecutivi, ad eccezione dei rappresentanti degli organismi esteri e del direttore.

Non possono essere membri del Comitato generale i dipendenti del Centro diaconale ad eccezione di quelli ex-officio.

Art. 7 - (comitato generale - attribuzioni e funzionamento)

Il Comitato generale ha le seguenti attribuzioni:

a) sovrintende e dà le direttive alle attività del Centro, incaricando il Comitato esecutivo della specifica attuazione;

b) esamina l'attività annuale sulla base di una relazione del Comitato esecutivo;

c) presenta alla Tavola valdese una relazione annua sull'attività del Centro;

d) approva il bilancio preventivo e consuntivo di ogni anno;

e) nomina il direttore del Centro, sottoponendo la proposta alla preventiva approvazione della Tavola valdese;

- f) nomina i quattro membri che, insieme al direttore, formano il Comitato esecutivo;
- g) approva il regolamento interno del Centro diaconale;
- h) decide su questioni particolari e proposte presentate dal Comitato esecutivo;
- i) delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione;
- l) incontra, in occasione di una delle sue sedute annuali, una delegazione di quanti prestano il proprio servizio al Centro diaconale al fine di una consultazione sulle attività e sugli eventuali problemi del Centro stesso.

Il Comitato generale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente, udito il direttore.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza delle persone nominate.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Comitato generale, nella sua prima riunione, convocata dal presidente, elegge tra i suoi componenti il vicepresidente e il segretario.

Art. 8 - (comitato esecutivo - composizione)

Il Comitato esecutivo è composto da:

- a) il direttore, presidente ex officio;
- b) quattro membri nominati annualmente dal Comitato generale.

Le nomine vengono rinnovate anno per anno, per un totale massimo di 7 anni consecutivi.

Di ogni riunione del Comitato esecutivo è dato avviso al presidente del Comitato generale, che ha facoltà di intervenire.

Art. 9 - (comitato esecutivo - attribuzioni e funzionamento)

Il Comitato esecutivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) cura la gestione ordinaria del Centro diaconale; nei casi di urgenza prende le iniziative opportune riferendone alla successiva riunione del Comitato generale;
- b) predispone il regolamento interno del Centro diaconale e lo sottopone all'approvazione del Comitato generale;
- c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo di ogni anno, sottoponendoli all'esame del Comitato generale;

- d) assume e licenzia il personale del Centro;
- e) risponde della propria attività al Comitato generale al quale sottopone una relazione annua.

Il Comitato esecutivo si riunisce in via ordinaria almeno sette volte all'anno su convocazione del direttore con un preavviso di almeno cinque giorni.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza delle persone nominate dal Comitato generale e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 10 - (*direttore*)

Il direttore del Centro diaconale:

- a) esplica tutte le funzioni relative alla gestione del Centro diaconale e sovrintende al suo funzionamento;
- b) convoca e presiede le sedute del Comitato esecutivo;
- c) è membro del Comitato generale al quale risponde del proprio operato;
- d) riceve il trattamento ed è soggetto alla disciplina prevista per gli iscritti nel ruolo tenuto dalla Tavola valdese, ove si tratti di un iscritto nello stesso ruolo.

Art. 11 - (*revisione e controlli*)

In conformità all'ordinamento valdese, l'operato del Centro diaconale è sottoposto al controllo del sinodo delle chiese valdesi e metodiste e della Tavola valdese.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti alla approvazione della Tavola valdese.

Compiti di revisione e controllo contabile e amministrativo sono espletati da un revisore o da un Collegio di Revisione nominato annualmente dal Comitato generale, sentita la Tavola valdese.

Art. 12 - (*cessazione*)

Nel caso sia deliberata, a norma dell'ordinamento valdese, la cessazione delle attività e lo scioglimento del Centro diaconale, il Comitato generale ne fissa le modalità in accordo con la Tavola valdese, che, su

deliberazione sinodale, provvede a destinare il patrimonio residuo ad uno o più enti, per finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale.

Art. 13 - (entrata in vigore, modifiche)

Il Centro diaconale è stato regolato nel tempo da statuti diversi approvati rispettivamente con atto 11 del sinodo valdese 1970; atti del sinodo delle chiese valdesi e metodiste n. 70 del 1993, n. 48 del 1998, n. 127 del 2018. Il presente statuto, che sostituisce a tutti gli effetti i precedenti, è approvato con atto 115 del 2019.

Le modifiche sono di competenza del Sinodo, su proposta di almeno due terzi del Comitato generale e della Tavola valdese.